



Ratifica Ucraina cooperazione di polizia

A.C.922

Nota di verifica n. 67
17 maggio 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	922
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021
Relatore per la Commissione di merito:	Loperfido
Gruppo:	FdI
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge in esame ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati in sintesi i contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri Quantificati dal provvedimento

(euro)

	Dal 2023
Art. 3 disegno di legge di ratifica	163.497 annui

Verifica delle quantificazioni

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<u>L'Accordo</u> tra Italia e Ucraina si compone di quattordici articoli e definisce il quadro della cooperazione bilaterale in materia di polizia.	La <u>relazione tecnica</u> afferma che l'attuazione dell'Accordo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione alle spese di cui agli <u>articoli 4 e 10</u> , per un totale di 163.496,78 euro a decorrere dal 2023, dei quali 64.277 come oneri valutati ed euro 99.220 come oneri autorizzati.
<u>Articoli 1-3</u> : indicano l'obiettivo dell'Accordo (art. 1), le Autorità competenti (per l'Italia è il Dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero	La <u>relazione tecnica</u> non considera le norme.

dell'interno) (art. 2) e gli ambiti di cooperazione (art. 3).

Articolo 4: individua quali forme di cooperazione lo scambio di:

- informazioni su reati, organizzazioni criminali e loro *modus operandi* (lettera a);
- informazioni per la ricerca di persone che si sottraggono alle indagini preliminari o che sfuggono alla pena, nonché di persone scomparse e misure per identificare persone o cadaveri non identificati (lettera b);
- informazioni su: traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, commercio internazionale di tali sostanze anche tramite Internet, persone che vi partecipano e risultati delle analisi su campioni di droga sequestrata (lettera c);
- informazioni e dati sui soggetti autori di reato di reciproco interesse e operanti sui territori dei rispettivi paesi (lettera d);
- informazioni su strumenti legislativi, scientifici e tecnologici per il contrasto della criminalità (lettera e);
- informazioni sui metodi per combattere la tratta di persone e il traffico di migranti attraverso le frontiere dello Stato (lettera f);
- informazioni per combattere la pedopornografia *on line* e la criminalità informatica (lettera g);
- esperienze nella lotta alla criminalità, come migliori prassi dell'analisi criminale, uso di sistemi e metodi moderni, mezzi tecnici e nuove tecnologie nella prevenzione e nella lotta alla criminalità (lettera h);
- informazioni e migliori prassi sulla formazione del personale delle autorità competenti, possibile scambio di esperienze, organizzazione corsi di formazione, addestramenti, seminari e altre attività (lettera i);
- altre informazioni di interesse reciproco tra le Parti (lettera j).

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione comporta un onere complessivo di euro **160.932,08** (oneri autorizzati per euro **98.319,82** e oneri valutati per euro **62.612,26**).

Con riferimento alle specifiche fattispecie di cooperazione disciplinate dalla norma, la relazione tecnica evidenzia le seguenti ipotesi di spesa:

- **euro 6.539,16** [lettera c): scambio di informazioni sul traffico illecito di sostanze stupefacenti e narcotici]. Si prevede che possano essere espletate le seguenti attività. Organizzazione in Italia di un seminario di formazione a beneficio di due discenti della polizia ucraina per la durata di sette giorni (di cui due per il viaggio) con i seguenti oneri:
 - 210,00: oneri vitto presso Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia (euro 16 a persona per 5 giorni più la cena relativa al giorno di arrivo euro 25,00 a persona, onere valutato);
 - 600,00: oneri alloggio di due unità presso struttura convenzionata (euro 50,00 a persona x 6 giorni, onere valutato);
 - 250,00: oneri materiale didattico (onere autorizzato).

Inoltre, si prevede l'organizzazione di un seminario in Ucraina della durata di una settimana (di cui due per il viaggio) con un team addestrativo composto da 3 unità del ruolo direttivo e unità del ruolo non direttivo con i seguenti oneri per la Delegazione italiana inviata in Ucraina (oneri valutati):

- 2.400,00 (albergo): 120 euro x 5 notti x 4 funzionari;
- 1.078,77 euro (diaria giornaliera): 51,37 euro x 3 x 7 gg;
- 320,39 euro (diaria giornaliera): 45,77 euro x 1 x 7 gg;
- 1.600,00 euro (biglietti aerei A/R): 400 x 4;
- 80 euro (maggiorazione 5% biglietti).

■ **euro 137.633,64** [lettera i): scambio di informazioni e migliori prassi sulla formazione del personale delle autorità competenti degli Stati delle parti, possibile scambio di esperienze ed esperti, organizzazione di corsi di formazione, seminari e altre attività]. L'impegno potrà essere espletato mediante l'invio in Ucraina di due esperti del ruolo direttivo o dirigenziale (ed equiparati) e n. 2 esperti del ruolo non direttivo per finalità addestrative, ipotizzando 4 missioni annue della durata di 10 giorni, con oneri a carico del Dipartimento della

Pubblica sicurezza. Per lo svolgimento delle predette attività si possono quantificare i seguenti oneri: 32.705,60 (delegazione italiana in Ucraina): 8.176,40 euro per 4 missioni, secondo gli oneri di seguito elencati:

- 4.320,00 (albergo): 120 euro x 9 notti x 4 funzionari;
- 1.149,00 euro (diaria giornaliera): 57,45 euro x 2 x 10 gg;
- 1.027,40 euro (diaria giornaliera): 51,37 euro x 2 x 10 gg;
- 1.600,00 euro (biglietti aerei A/R);
- 80,00 euro (maggiorazione 5% biglietti aerei).

Inoltre, si prevede l'organizzazione di quattro corsi di formazione della durata di un mese da organizzare in Italia in favore di 5 operatori di polizia ucraina con i seguenti oneri:

o 104.928,04 (Totale corsi di formazione): 26.232,01 euro per 4 corsi, secondo gli oneri di seguito elencati:

- 2.400,00 (vitto): 16 euro x 5 funzionari x 30 gg;
- 2.323,50 euro (oneri alloggio presso Scuola di Polizia): 15,49 euro x 5 funzionari x 30 gg;
- 754,35 euro (copertura sanitaria): 150,87 euro x 5 frequentatori;
- 7.262,04 euro (docenze): 46,48 euro x ora x 144 ore lezione, compresa Irap 8,5 %;
- 100 euro (materiale didattico): 20 euro a persona x 5 frequentatori;
- 13.392,12 euro (interpretariato per docenza) comprensivo di orario extra didattico x 22 giorni. Giorni con tariffa orario di 20,86 euro pari a euro 4.752,44; giorni con tariffa serale/notturna festiva di euro di 38,57 euro pari a euro 8.639,68.
- **euro 16.759,28 [lettere e) e i): formazione e addestramento delle forze di Polizia]**. Le Parti contraenti si impegnano ad organizzare corsi di formazione. Al riguardo, si prevede di organizzare 1 corso a beneficio della Polizia ucraina, della durata di 15 giorni, per 10 frequentatori, da svolgersi presso la Scuola POL.G.A.I. di Brescia o il C.A.P.S. di Cesena, i cui oneri si riportano di seguito:
 - 2.400,00 euro (oneri vitto): 16 euro a persona x 15 gg. X 10 frequentatori;
 - 2.323,50 euro (oneri alloggio presso Scuola di Polizia): 15,49 euro x 15 gg. x 10 frequentatori;
 - 1.508,70 euro (copertura sanitaria): 150,87 euro a persona x 10 frequentatori;
 - 3.631,02 euro (docenze): 46,48 euro x ora x 72 ore lezione, compresa Irap 8,5 %;

- 200,00 (materiale didattico): 20 euro a persona x 10 frequentatori;
- 6.696,06 (interpretariato docenza, comprensivo di orario extra didattico).

La relazione tecnica precisa che le Scuole di Polizia contabilizzano gli oneri di alloggio giornalmente senza tener conto del giorno di partenza ma della durata del corso. A differenza dell'accoglienza dell'albergo, relativamente alla quale si considerano solo il numero delle notti, gli oneri degli alloggi delle Scuole hanno specifici costi giornalieri (pulizia, lavanderia, consumi) che vengono quantificati, nei contratti di somministrazione dei servizi, in relazione al numero di giornate di durata dei corsi. La copertura assicurativa sanitaria è sempre prevista dagli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato al fine di tutelare l'amministrazione da eventuali costi sanitari dei frequentatori. L'importo previsto dipende dalla compagnia assicurativa, che è un soggetto privato. La relazione tecnica precisa, inoltre, che i prezzi sono calcolati in base alle vigenti tabelle e prezziari dei costi di alloggio e vitto.

Con riguardo alle lettere a), b), d), e), g), h), j), la relazione tecnica afferma che lo scambio informativo può essere gestito in modo ordinario tramite la rete degli esperti per la sicurezza della Direzione Centrale per i Servizi internazionali di polizia (Interpol) che risulta essere attivo nell'arco delle 24 ore, 7 giorni su 7, operativo in base alla legislazione vigente (spese autorizzate con legge n. 178/2020 sul capitolo 2642/1).

Infine, riguardo alla lettera f) e, più in particolare, alle attività e ai metodi utilizzati per combattere la tratta di persone ed il traffico di migranti tra Italia e Ucraina, la RT chiarisce che le relative azioni di contrasto sono già parte dei compiti istituzionali degli organi preposti e si sviluppano mediante il ricorso ai consueti metodi info-investigativi ed attraverso la formazione l'aggiornamento professionale del personale operante preposto. Azioni, queste, che già rientrano nell'ambito delle ordinarie attività d'ufficio, da cui, pertanto, non discendono oneri aggiuntivi rispetto a quanto già stanziato nei rispettivi capitoli di bilancio a legislazione vigente.

Articolo 5, 6 e 7: nelle norme in esame si prevede:

- la disciplina delle procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza, di cui vengono specificate forme, modalità di trasmissione e informazioni. Tali richieste sono effettuate per iscritto, salvo casi di emergenza nei quali si possono anticipare anche oralmente (articolo 5);

La **relazione tecnica** non commenta specificamente le norme.

Tuttavia, per quanto riguarda l'articolo 5, si rinvia a quanto la relazione tecnica chiarisce in merito all'articolo 11 (vedi *infra*): dagli elementi forniti in relazione all'articolo 11, infatti, si desume che le richieste di assistenza di cui all'articolo 5 sono scambi di informazioni o analisi che rientrano nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali del

<ul style="list-style-type: none"> • l'individuazione delle ipotesi di rifiuto di assistenza, concernenti i casi di minaccia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della sovranità, della sicurezza, dell'ordine pubblico o di altri interessi essenziali dello Stato richiesto, oppure in caso di contrasto con la legislazione nazionale o con gli obblighi internazionali da questo assunti (<u>articolo 6, par. 1</u>). L'assistenza può essere rifiutata se per l'esecuzione della richiesta non è prevista una responsabilità penale ai sensi della legislazione dello Stato della Parte cui è rivolta la richiesta (<u>articolo 6, par. 2</u>). In caso di rifiuto, l'autorità competente della Parte deve essere informata (<u>articolo 6, par. 3</u>) e se la richiesta non può essere soddisfatta le Parti concordano altre misure (<u>articolo 6, par. 4</u>); • la disciplina delle procedure per l'esecuzione delle richieste che sono eseguite dalle autorità competenti in conformità alla legislazione dei loro Stati; le richieste sono eseguite tempestivamente e comunque non oltre i tre mesi, salvo diverso accordo (articolo 7). 	<p>Ministero dell'interno e che dunque non comportano oneri aggiuntivi rispetto a quanto già stanziato negli ordinari capitoli di bilancio.</p>
<p>Articolo 8: disciplina le procedure per il trattamento, trasferimento e conservazione dei dati personali scambiati dalle forze di polizia dei due paesi, assicurando che ad essi sia riservata adeguata tutela coerentemente con i criteri previsti in materia dalla direttiva (UE) 2016/680, attuata con il D.lgs. n. 51/2018, e dal regolamento (UE) n. 2016/679.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che trattandosi di attività procedurali, gli adempimenti che ne discendono non comportano spese aggiuntive.</p>
<p>Articolo 9: prevede la costituzione di gruppi di lavoro congiunti per coordinare azioni comuni nella lotta contro la criminalità e per altre esigenze operative, per brevi periodi, con compiti di consulenza, assistenza e analisi, anche mediante un ufficiale di collegamento o un rappresentante autorizzato con funzioni di informazione e consulenza, il cui invio non costituisce obbligo reciproco.</p>	<p>La relazione tecnica, afferma che l'Accordo non impone l'istituzione strutturata di gruppi di lavoro congiunti, né il distacco di ufficiali di collegamento. Si tratta quindi di attività eventuale. Qualora sia necessario avviare specifiche iniziative di rafforzamento della cooperazione di polizia, o attività che comportino l'utilizzo degli ufficiali di collegamento per limitati periodi di tempo, si farà ricorso agli ordinari stanziamenti di bilancio del capitolo 2462/1 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, le cui risorse risultano, allo stato, sufficienti.</p>
<p>Articolo 10: prevede la possibilità di effettuare, qualora necessario, riunioni e consultazioni, anche con modalità di videoconferenza, per valutare e migliorare la collaborazione.</p>	<p>La relazione tecnica, afferma che la disposizione reca un onere complessivo di euro 2.564,70. In particolare, in ordine alle riunioni bilaterali e alle consultazioni al fine di valutare i progressi della cooperazione e definire temi ed azioni di interesse reciproco, si prevedono 2 riunioni l'anno che si terranno 1 in Italia e 1 a Ucraina; la delegazione italiana sarà composta da 2</p>

	<p>componenti con qualifica di dirigente appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia o equiparati; la durata delle riunioni sarà di 3 giorni. La riunione in Ucraina avrà un onere complessivo di euro 1.664,70, quantificato nei termini riportati a seguire.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 800,00 euro (biglietto aereo A/R): 400 euro x 2 funzionari; • 40,00 euro (maggiorazione 5 % biglietti) • 480,00 euro (albergo): 120 euro x 2 notti x 2 funzionari; • 344,70 euro (diaria giornaliera): 57,45 euro x 3 gg x 2 funzionari. <p>Per quanto riguarda le riunioni e le consultazioni da tenersi in Italia, con la partecipazione di 4 delegati per 3 giorni, si prevede la spesa di circa 900,00 euro (coffee break).</p>
<p>Articolo 11: prevede che le spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo siano sostenute da ciascuna parte nell'ambito dei relativi stanziamenti, salvo diverse intese. Inoltre, si specifica che, salvo diverse intese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la parte a cui è rivolta la richiesta sostiene le relative spese e, in caso di spese straordinarie, dopo adeguate consultazioni (par. 2); • le spese derivanti dalle riunioni sono a carico della parte ricevente, mentre quelle dei viaggi e alloggi della parte inviante (par. 3). 	<p>La relazione tecnica afferma che l'Accordo prevede che le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta di assistenza sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Per "spese ordinarie" si intendono quegli oneri necessari al soddisfacimento delle richieste di assistenza di cui agli articoli 4 e 5 dell'Accordo. Trattandosi di scambi di informazioni/analisi, che rientrano nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali del Ministero dell'interno, non comportano ulteriori oneri aggiuntivi rispetto a quanto già stanziato negli ordinari capitoli di bilancio.</p> <p>La previsione di una eventuale deroga al metodo ordinario non comporterà attività impreviste o straordinarie, ma intende disciplinare esclusivamente modalità di ripartizione delle spese connesse alle attività espressamente descritte nel testo dell'intesa. Ne deriva che, per ogni specifico caso per il quale si concordi diversamente, e nel caso in cui dalle richieste previste dall'Accordo derivino spese elevate o straordinarie, si dovrà comunque trovare la relativa copertura finanziaria nell'ambito di un apposito provvedimento legislativo</p>
<p>Articolo 12: prevede l'utilizzo dell'inglese come lingua di lavoro. Le parti, tuttavia, si riservano la possibilità di fare ricorso ad altre lingue di lavoro (italiano e ucraino).</p>	<p>La relazione tecnica afferma che trattandosi di attività meramente eventuale, la stessa potrebbe non trovare concreta attuazione. Ad ogni modo, si precisa che il costo di eventuali attività di traduzioni che si dovessero rendere necessarie saranno coperte facendo ricorso alle risorse disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>Articolo 13: prevede che le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione dell'Accordo vengano risolte</p>	<p>La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non derivano nuove o maggiori spese.</p>

tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti per via diplomatica.	
Articolo 14: prevede come disposizioni finali le procedure per l'entrata in vigore, per l'adozione di emendamenti e per la denuncia dell'Accordo.	La relazione tecnica non considera la norma.

Riepilogo degli oneri complessivo dell'Accordo (in euro)		
<i>Tipo di spesa</i>	<i>Onere</i>	<i>Euro</i>
viaggio (albergo, diaria giornaliera, biglietti aerei A/R e maggiorazione)	<i>valutato</i>	39.849,46
oneri di vitto e alloggio	<i>valutato</i>	24.427,50
copertura sanitaria	<i>autorizzato</i>	4.526,10
docenza	<i>autorizzato</i>	32.679,18
organizzazione riunioni	<i>autorizzato</i>	900,00
materiale didattico	<i>autorizzato</i>	850,00
interpretariato per la docenza	<i>autorizzato</i>	60.264,54
TOTALE		163.496,78

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Articolo 3: pone gli oneri derivanti dall'Accordo in esame pari a euro 163.497 annui (di questi 64.277 oneri valutati ed euro 99.220 per oneri autorizzati) a decorrere dal 2023 (oneri derivanti dalle spese relative agli articoli 4 e 10) a carico delle proiezioni, per gli anni 2023-2025, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2023-2025 (<u>comma 1</u>). Agli eventuali oneri relativi all'articolo 11, par. 2, secondo periodo dell'Accordo (spese considerevoli o straordinarie), si fa fronte con apposito provvedimento legislativo (<u>comma 2</u>).	La relazione tecnica afferma, riassumendo gli elementi forniti, che l'onere totale derivante dall'Accordo ammonta ad euro 163.496,78 (in cifra tonda 163.497,00) a decorrere dall'anno 2023. Di questi, euro 64.276,96 (in cifra tonda 64.277,00) hanno natura di oneri valutati ed euro 99.219,82 (in cifra tonda 99.220,00) di oneri autorizzati.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il disegno di legge in esame ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021. Esso definisce il quadro della cooperazione bilaterale in materia di polizia, individua le autorità competenti (per l'Italia è il Dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno), enumera - quali forme di cooperazione - lo scambio di informazioni, dati, esperienze e prassi su varie materie. L'articolo 3 del disegno di legge di ratifica prevede, per l'attuazione dell'Accordo, un onere di euro 163.497 annui a decorrere dal 2023 (di questi 64.277 sono oneri valutati ed euro 99.220 oneri autorizzati): gli oneri derivano dalle spese relative all'articolo 4, per scambi informativi, formativi e addestrativi, e all'articolo 10, per riunioni e consultazioni). La relazione tecnica fornisce gli elementi sulla cui base gli oneri risultano

verificabili ed è desumibile la neutralità delle restanti disposizioni: essa inoltre informa dettagliatamente circa la scomposizione degli oneri fra spese valutate ed autorizzate^[1].

L'accordo in esame è analogo ad altri accordi già ratificati o conclusi in materia di cooperazione bilaterale di polizia. Ad esempio, si rammentano – nella scorsa legislatura le ratifiche degli accordi con l'Ecuador (legge n. 62 del 2022, AC 3040) e con Cuba (legge n. 148 del 2019, AC 1994). La relazione illustrativa informa che il testo dell'Accordo è stato redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

In proposito, per quanto riguarda le spese di missione si rileva che l'Accordo è stato concluso nel 2021 ossia prima dello scoppio del conflitto russo-ucraino (2022): risulta dunque necessario acquisire dal Governo elementi di valutazione circa la perdurante idoneità delle spese stimate per l'invio di personale italiano in Ucraina tenuto conto di possibili incrementi di spese per la logistica, le assicurazioni, la sicurezza ecc. che presumibilmente sono incrementate per effetto della grave crisi in atto – la relazione tecnica, infatti, non menziona esplicitamente tali elementi.

In secondo luogo, avuto riguardo ad altri provvedimenti di contenuto simile all'attuale (ratifiche di cooperazione di polizia), si rileva che alcuni recano una clausola di invarianza finanziaria, per esempio: Cuba (L. n. 148 del 2019) e Svizzera (L. n. 155 del 2016), mentre altri, in genere più risalenti nel tempo, non sono assistiti da una siffatta clausola, per esempio: Ecuador (L. n. 193 del 2017), Colombia (L. n. 187 del 2017), Macedonia (L. n. 193 del 2017), Capo Verde (L. n. 247 del 2016), Austria (L. n. 209 del 2016) e Sud Africa (L. n. 155 del 2014). Anche recenti leggi di autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali di diverso oggetto risultano assistiti da una clausola di invarianza riferita alle disposizioni non onerose; si veda ad esempio l'art. 4 della legge 14 aprile 2022, n. 39, Accordo con Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa. Tenuto dunque conto che il disegno di legge in esame non reca una clausola di invarianza riferita alle disposizioni diverse dagli articoli 4 e 10 dell'Accordo, sarebbe utile acquisire una valutazione circa l'opportunità di inserire una clausola di neutralità delle norme cui la relazione tecnica non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica, in linea con gli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica.

Circa gli altri profili del disegno di legge in esame non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, che risultano in linea con quelli relativi ad altri accordi di analogo oggetto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 3, comma 1, provvede agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 4 e 10 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in euro 64.277 annui a decorrere dall'anno 2023, e dalle rimanenti spese di cui ai medesimi articoli 4 e 10, pari a euro 99.220 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità. Sotto il profilo della formulazione del testo, andrebbe valutata l'opportunità di precisare che gli oneri valutati in euro 64.277 annui a decorrere dall'anno 2023 derivano da "quota parte delle spese di cui agli articoli 4 e 10", anziché dalle spese riferite ai medesimi articoli, come attualmente indicato dalla norma, in considerazione del fatto che anche le "rimanenti spese" delle quali si prevede la copertura, pari a euro 99.220 annui a decorrere dall'anno 2023, derivano dai medesimi articoli 4 e 10.

Il comma 3, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

[1] Sul punto è utile rammentare che nella precedente legislatura (XVIII), l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica AS 1223 (cooperazione di polizia con l'Ecuador), che inizialmente configurava tutti gli oneri come limite di spesa, è stato riformulato in accoglimento della condizione posta dalla Commissione Bilancio del Senato (seduta del 12 gennaio 2021). La condizione era volta a configurare parte degli oneri come spese valutate.